

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione I - Disposizioni generali

Art. 81 (Computo dei termini)

I termini non riferiti a un determinato giorno del calendario decorrono dal giorno successivo alla notificazione.

Nel computo del termine non si detraggono le domeniche e i giorni festivi e quelli impiegati per la trasmissione postale della domanda.

Se l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in altro giorno riconosciuto festivo agli effetti civili, il termine scade il giorno successivo non festivo [155 c.p.c.].

Ad eccezione del termine per la giustificazione di una prenotazione [43 L.T.] e di quello per la produzione del documento originale [88 L.T.] o della traduzione [89 L.T.], i termini non possono essere prorogati.

Note

È escluso dal computo dei termini il giorno iniziale (dies a quo non computatur in termino).